

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
(Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2023)**

INDICE

Articolo 1 – Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale
Articolo 2 - Oggetto, finalità e principi
Articolo 3 – Nomina e durata
Articolo 4 - Requisiti e incompatibilità
Articolo 5 - Funzioni
Articolo 6 – Relazione agli Organi del Comune
Articolo 7 - Organizzazione
Articolo 8 - Gratuità dell'incarico

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

1. È istituito il "Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale", di seguito denominato "Garante".

Articolo 2 – Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento - in armonia con l'ordinamento giuridico in materia di riconoscimento e garanzie dei diritti inviolabili dell'uomo e della sua dignità, anche quando si trovi in condizione di detenzione e di privazione della libertà personale - disciplina la nomina, i requisiti, le funzioni del "Garante"

Articolo 3 – Nomina e durata

1. Il Sindaco, a seguito di avviso pubblico, nomina il "Garante".
2. L'incarico dura 5 anni e può essere rinnovato un'unica volta. Il Garante esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
3. Il "Garante" può essere revocato dal Sindaco, anche su richiesta del Consiglio comunale e/o della Giunta comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 4– Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per la nomina del "Garante" sono:
a) cittadinanza italiana ;
b) comprovata formazione e competenza nel campo della tutela dei diritti umani e delle scienze giuridiche;
c) esperienza nell'ambito delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena;
d) riconosciuta integrità, obiettività ed indipendenza;

2. Il "Garante" non può ricoprire cariche istituzionali, anche elettive. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica, nonché della professione forense. Il "Garante" non può avere rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza, parentela e affinità, fino al terzo grado, con amministratori comunali.

Articolo 5 – Funzioni

Il Garante:

- a) promuove, a favore delle persone private della libertà personale, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Napoli, compatibilmente con la condizione di restrizione, l'esercizio dei diritti, la partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi comunali, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport;
- b) promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della comunità civile sul tema dei diritti delle persone private della libertà personale e sull'esigenza di garantire loro dignità e trattamenti improntati al senso di umanità;
- c) favorisce il coordinamento di soggetti operanti nel campo della promozione delle iniziative di cui alla lettera a) e b);
- d) promuove, con le Amministrazioni interessate, intese utili all'espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite periodiche nei luoghi di detenzione, svolte in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria;
- e) assume, rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, le iniziative necessarie a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana, anche ricercando e richiedendo ulteriori informazioni alle Autorità competenti interessate, dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Articolo 6 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

Articolo 7 - Organizzazione

1. L'Ufficio del Garante in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, si avvarrà del supporto di una struttura organizzativa che sarà individuata successivamente con provvedimenti degli uffici competenti previa consultazione con il Direttore Generale.

2. Il Garante, quando è necessario, può inoltre avvalersi senza oneri per l'Amministrazione Comunale:

- a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione;
- b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale;
- c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni;

Articolo 8 – Gratuità dell'incarico

1. Il "Garante" non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito.